

## ELEZIONI RSU 2018, SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

### PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- ✓ Le liste possono essere presentate a partire dal **14 febbraio 2018** e sino al **9 marzo 2018**, ultimo giorno utile. Le liste NON possono contenere alcun motto o dizioni difformi dalla denominazione statutaria dell'Organizzazione. Le nostre liste, pertanto, devono essere caratterizzate esclusivamente dalla dizione "**Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca**", denominazione ufficiale risultante nei provvedimenti sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali del nuovo Comparto che comprende anche il settore scuola.
- ✓ Per presentare la lista è necessario raccogliere nell'istituzione scolastica interessata un numero di sottoscrizioni pari almeno al **2% del totale dei dipendenti** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ogni lavoratore può firmare **una sola lista** a pena di nullità della sottoscrizione.

### I candidati

- ✓ Il numero dei **candidati** NON può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere
  - scuole **fino a 200** unità di personale in servizio: componenti RSU da eleggere **3**, numero massimo di candidati **4**
  - scuole con **oltre 200** unità di personale in servizio: componenti da eleggere **6**, numero massimo di candidati **8**  
(È opportuno individuare candidati rappresentativi sia del personale ATA che dei docenti di ogni ordine di scuola presente nell'istituto).
- ✓ La **firma di accettazione** della candidatura, che di per sé non è richiesta, può essere una **precauzione opportuna** in taluni casi, specialmente qualora esista il rischio di candidature in più liste. Ricordiamo che possono essere candidati sia gli iscritti al sindacato che i non iscritti.

### Il presentatore di lista

- ✓ Può essere **presentatore di lista** un dirigente dell'Organizzazione sindacale a qualsiasi livello ovvero un dipendente dell'istituzione scolastica che non rivesta qualifica dirigenziale, espressamente delegato dall'Organizzazione sindacale (di conseguenza resta escluso il Dirigente dell'istituzione scolastica, a meno che non rivesta cariche dirigenziali nell'organizzazione).
- ✓ La **firma del presentatore** di lista **deve essere autenticata**. L'autentica deve essere effettuata da parte del dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale si svolgono le elezioni o, comunque, nei modi previsti dalla legge (l'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia).
- ✓ Il **presentatore** di lista, a sua volta, **garantisce sull'autenticità** delle firme apposte dai lavoratori che hanno sottoscritto la lista (sottoscrittori).

## I sottoscrittori della lista

- ✓ Occorre distinguere tra **presentatore** della lista (un dirigente sindacale o suo delegato) e **sottoscrittore**. Il presentatore può essere anche sottoscrittore solo se è dipendente della scuola in cui la lista viene presentata.
- ✓ È possibile essere contemporaneamente **candidato** e **sottoscrittore** della lista.

## ELETTORATO

### Elettorato attivo

- ✓ Possono votare **tutti i dipendenti in servizio** presso l'istituzione scolastica, anche se non titolari, compreso il personale in comando o collocamento fuori ruolo. Partecipa al voto anche il personale a tempo determinato comunque in servizio (supplenza annuale, o fino al termine delle attività didattiche, o anche supplenza saltuaria).
- ✓ Ha diritto di voto anche il personale che – avendo un rapporto a tempo indeterminato presso un'amministrazione di altro comparto – si trovi in servizio presso la scuola in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo. Potrà esercitare il diritto di voto anche il personale – in possesso dei requisiti predetti – assunto tra l'inizio delle procedure elettorali e la data di votazione.

### Elettorato passivo

- ✓ Può essere candidato chiunque sia in servizio nell'istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), o con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
- ✓ **Non possono essere candidati** i membri della commissione elettorale, gli scrutatori, i presentatori di lista.
- ✓ **Non sono eleggibili**, ma possono comunque candidarsi, coloro che occupano cariche in organismi istituzionali (compresi i municipi e le circoscrizioni) o cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici: in caso di elezione dovranno optare per l'una o l'altra posizione. Il personale titolare nell'istituzione scolastica comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene l'elettorato passivo, a condizione che, una volta eletto, rientri in servizio nella scuola di titolarità.

## LA COMMISSIONE ELETTORALE

- ✓ Viene costituita presso ciascuna istituzione scolastica.
- ✓ I componenti sono designati dalle associazioni sindacali che presentano le liste. La designazione deve essere comunicata al dirigente scolastico dell'istituzione interessata o ad un suo delegato.
- ✓ La commissione si insedia non appena sono state raggiunte tre designazioni. Da quel momento le ulteriori designazioni devono essere comunicate alla commissione stessa.
- ✓ In caso di mancato raggiungimento del numero minimo entro il termine di insediamento (**23 febbraio 2018**) o di formale costituzione (**28 febbraio 2018**) le OO.SS. che hanno già designato il loro componente ne designano uno o più in aggiunta (potrebbe pertanto esserci anche una Commissione elettorale tutta designata dalla stessa sigla sindacale).
- ✓ La Commissione Elettorale può essere costituita anche in data successiva, ma comunque non oltre il **9 marzo 2018**, termine ultimo di presentazione delle liste; in caso contrario, infatti, non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.